

Accordo sulla amministrazione della sostanza ecclesiale diocesana

Concluso fra il vescovo di Coira,
il capitolo della cattedrale e la Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni, rappresentata dalla Commissione di amministrazione,
il 28 febbraio 1970

Art. 1 Esame dei conti annuali e del rapporto di gestione

La mensa vescovile, il capitolo della cattedrale e il seminario rimettono ogni anno alla Commissione di Amministrazione per esame i conti e il rapporto di gestione.

La Commissione di Amministrazione esamina i conti e il rapporto di gestione e comunica in scritto eventuali osservazioni e suggerimenti alla competente istanza. Nel caso di differenze, le stesse vanno trattate in via conferenziale.

Art. 2 Alienazione di immobili

La mensa vescovile, il capitolo della cattedrale e il seminario sottopongono tempestivamente alla Commissione di Amministrazione, prima della conclusione, ogni prevista alienazione di immobili situati nel cantone dei Grigioni se il valore totale supera i fr. 50 000.—.

Quale alienazione ai sensi del 1. capoverso si intendono il cambiamento del complesso degli immobili con vendita, cambio e donazione, come anche l'aggravio o l'impegno di immobili tramite un affare a valore giuridico (ipoteche, contratti di diritto di superficie ecc.).

Art. 3 Procedere

Contemporaneamente con l'annuncio dei casi secondo l'art. 2 vanno inoltrate le pezze giustificative richieste. Se del caso si possono richiedere pezze di appoggio supplementari o informazioni.

La Commissione di Amministrazione esamina speditivamente gli atti e comunica alla istanza competente la sua opinione. Se ci sono delle differenze esse vanno appianate per l'iscrizione nel registro fondiario a mezzo di trattative. Le competenze secondo alinea 2 possono venir demandate ad una delegazione della Commissione di Amministrazione.

Art. 4 Altre parti della sostanza

Alla Commissione di Amministrazione va sottoposta tempestivamente per esame anche ogni alienazione di altra parte della sostanza se l'importo totale supera i fr. 50 000.-.

In merito al modo di procedere si applica per analogia l'art. 3.

Art. 5 Rapporto a mano del Corpus Catholicum

La Commissione di Amministrazione orienta il Corpus Catholicum ogni anno in margine al rapporto annuo sui principali cambiamenti ai sensi degli art. 2 e 4.

Art. 6 Entrata in vigore

Questo accordo entra in vigore il 1. gennaio 1970 e sostituisce quello del 1. luglio 1885 fra il vescovo Rampa, il capitolo della cattedrale e il Corpus Catholicum.

Questo accordo può venir disdetto da ambo le parti, osservando il margine di disdetta di un anno, per la fine dell'anno, ma per la prima volta entro la fine di dicembre del 1973.